

**Tribunale di Pordenone, sentenza n. 28 del 12.01.2021**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PORDENONE**

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa (omissis) ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato l'8 marzo 2016  
da

**SOCIETA'** di (SOCIO) e (SOCIO), (SOCIO), (SOCIO), (FIDEJUSSORE) e  
(FIDEJUSSORE)

e riassunta da

(FIDEJUSSORE) e (FIDEJUSSORE)

- ATTORI OPPONENTI -

contro

**BANCA**

- CONVENUTA OPPOSTA -

e nei confronti di

**FALLIMENTO SOCIETA'** di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonché **FALLIMENTO del  
socio (OMISSIS) e FALLIMENTO del socio (OMISSIS)**

- CONTUMACI -

Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. xxxx/2015.

Causa iscritta a ruolo il 16 marzo 2016 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione  
delle conclusioni del 10 luglio 2020.

**CONCLUSIONI**

Per gli attori opposenti (FIDEJUSSORE) e (FIDEJUSSORE) come da foglio depositato  
telematicamente il 29 giugno 2020:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento  
di tutte le motivazioni espresse in atti, con riferimento ai rapporti contrattuali indicati

**IN VIA PRELIMINARE**

Dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, in favore del Tribunale  
di Padova o in subordine in favore del Tribunale di Parma, e per l'effetto revocare e/o  
annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e ordinare la  
conseguente cancellazione delle ipoteche iscritte, il tutto a spese della convenuta;

**NEL MERITO**

**IN VIA PRINCIPALE**

2) revocare e/o annullare e/o dichiarare l'inefficacia e/o accertare la nullità del decreto  
ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi di cui in narrativa e  
conseguentemente rigettare le richieste di pagamento avanzate dalla Banca nei confronti degli  
attori opposenti perché infondate in fatto e in diritto, e disporsi la cancellazione delle  
ipoteche iscritte con spese a carico della Banca;

**IN VIA RICONVENZIONALE**

Con riferimento ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio e ai contratti di fideiussione  
di cui è causa:

3.a) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dei contratti di conto corrente di cui è causa e dei rapporti ad essi collegati o di singole clausole contrattuali, nonché di ogni successiva modifica e/o variazione delle stesse,

3.b) ACCERTARE E DICHIARARE l'ammontare dell'esatto dare/avere tra le parti e CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore degli attori oppONENTI di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;  
IN OGNI CASO

4 a) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente alla determinazione degli interessi debitori e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali applicati ai rapporti in esame;

4.b) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatocismo - di interessi, cms, competenze, spese ed oneri e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;

4.c) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale, e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;

4.d) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per interessi applicati sulla differenza in "giorni valuta" tra la data di esecuzione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché relativamente agli addebiti di ogni e qualsivoglia spesa e competenza applicata dalla Banca in difetto di valida pattuizione e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;

4.e) DETERMINARE il Costo Effettivo Annuo relativo agli impugnati rapporti bancari, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.);

4.f) ACCERTARE e DICHIARARE, previa verifica dei Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, ed in ogni caso perché usurari ex art. 644 c.p., con l'effetto che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. nessuna applicazione di interessi vi dovrà essere nei rapporti di cui è causa;

4.g) ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile dei rapporti dedotti in causa in regime: i) di saggio legale di interesse vigente nel tempo o saggio TUB - salvo quanto esposto al punto 4.0 -, ii) senza alcuna capitalizzazione - né di interessi, né di commissioni sul massimo scoperto, né di spese e oneri vari -, III) con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenute spese

e/o competenze a qualsiasi titolo pretese e di non convenuti interessi computati sulla differenza in "giorni valuta" tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta: e per l'effetto CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore degli attori oppositori di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;

5) ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o estinzione delle fidejussioni allegata dalla Banca per tutte le censure svolte in atti, fatta salva in ogni caso la legittimità del rilievo officioso del Giudice di cause diverse di nullità rispetto a quelle dedotte, con ogni conseguente pronuncia ed effetto circa l'inapplicabilità degli obblighi da essa scaturenti a carico degli attori oppositori a far data dalla sottoscrizione della stessa;

6) ACCERTARE e DICHIARARE il grave inadempimento poste in essere dalla Banca nell'esecuzione dei contratti di cui è causa e l'illegittimità del recesso comunicato in data 28/10/2015 e della relativa segnalazione a sofferenza, e per l'effetto CONDANNARE la convenuta al risarcimento in favore degli attori oppositori di tutti i danni cagionati, con riserva di esatta quantificazione, oppure determinati in via equitativa ex art. 1226 c. c., oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;

7) ACCERTARE e DICHIARARE l'illecita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata dalla Banca, e per l'effetto ORDINARE, anche in via d'urgenza, alla Banca di cancellare il nominativo degli oppositori quali soggetti "a sofferenza" e ciò presso la Centrale Rischi Interbancaria tenuta dalla Banca d'Italia, nonché da ogni altro data base di informazioni creditizie quale, a titolo esemplificativo, la CRIF; e per l'ulteriore effetto CONDANNARE la Banca al risarcimento in favore degli attori oppositori di tutti i danni cagionati, con riserva di esatta quantificazione, oppure determinati in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;

8) DISPORRE IN OGNI CASO la compensazione ex artt. 1241 e ss e 1247 c.c. di tutte le somme che verranno accertate essere dovute alla Banca con quanto riconosciuto in favore degli attori oppositori per le causali esposte in narrativa;

9) ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2874 c.c., e per l'effetto ORDINARE la riduzione dell'ipoteca iscritta dalla Banca sui beni di proprietà degli attori oppositori nella misura ritenuta di legge, il tutto a spese della Banca;

10) con vittoria di competenze e spese generali di causa con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.

11) Porsi definitivamente a carico di parte convenuta opposta le spese di CtU e di assistenza alla CTU.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede l'ammissione delle istante istruttorie formulate e non accolte e/o ammesse ed in particolare, richiamando le osservazioni alla CTU del consulente di parte e le deduzioni a verbale di udienza del 10.5.2019, disporsi integrazione di CTU come richiesta.

Si chiede l'ammissione delle prove orali articolate in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati.

Si chiede l'assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito degli atti conclusivi". Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 30 giugno 2020:

"Nel merito: Dandosi atto che il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento della **SOCIETA' di (SOCIO) e (SOCIO)** e dei signori **(OMISSIS) e (OMISSIS)** in proprio, per cui ogni domanda nei loro confronti è improcedibile in questa sede, respingersi la opposizione perché infondata, condannando comunque gli opposenti **(FIDEJUSSORE) e (FIDEJUSSORE)**, in solido fra loro, a pagare alla **BANCA** la somma ingiunta, con interessi ai tassi e scadenze indicati in ricorso.

Respingersi ogni domanda avversa. Spese rifuse".

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opposenti **SOCIETA' DI (SOCIO) e (SOCIO), (SOCIO) e (SOCIO), (FIDEJUSSORE) e (FIDEJUSSORE)** hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta **BANCA**, (rappresentata dalla procuratrice **(OMISSIS)** incorporante **(OMISSIS)**), proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. xxxx/2015 emesso il 15/18 dicembre 2015 e notificato il 25 gennaio 2016, col quale era stato intimato loro il pagamento (immediato quanto a **SOCIETA', (OMISSIS) e (OMISSIS)**) e nel termine di 40 giorni dalla notifica quanto a **FIDEJUSSORE e FIDEJUSSORE**) di € 330.209,99 complessivi (oltre interessi e spese)

Gli attori opposenti, in estrema sintesi, nel loro atto costitutivo:

- hanno disconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie dei documenti 3, 4, 8, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 prodotti dalla banca;
- in mancanza di produzione degli originali, hanno disconosciuto i medesimi documenti anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e ss\_ c.p.c.;
- hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Padova o, in subordine, del Tribunale di Parma;
- hanno rilevato di aver pagato a vario titolo ingenti somme in maniera illegittima in quanto fondate su di un titolo nullo, oltre che in violazione della normativa della L. 106/96 e ad. 644 c.p. in materia di usura;
- hanno eccepito la nullità, invalidità ed inefficacia dei contratti di fideiussione riferiti ai garanti;
- hanno dedotto che la banca aveva indebitamente esercitato, difettandone i presupposti, il diritto di risoluzione dai rapporti in essere e di costituzione in mora, operando illecitamente la segnalazione "a sofferenza" alla Centrale Rischi delle posizioni di che trattasi e la segnalazione dei nominativi dei fideiussori in CRIF.

Tanto premesso, gli attori opposenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali domande:

#### "IN VIA PRELIMINARE

1/a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, in favore del Tribunale di Padova o in subordine in favore del Tribunale di Parma, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e ordinare la conseguente cancellazione delle ipoteche iscritte, il tutto a spese della convenuta; in ogni caso,

1/b) sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex ad. 649 c.p.c. ricorrendone gravi motivi per tutte le ragioni esposte in narrativa, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque di facile e pronta soluzione;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

2) revocare e/o annullare e/o dichiarare l'inefficacia e/o accertare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi di cui in narrativa e conseguentemente rigettare le richieste di pagamento avanzate dalla Banca nei confronti degli attori opponenti perché infondate in fatto e in diritto, e disporsi la cancellazione delle ipoteche iscritte con spese a carico della Banca;

IN VIA RICONVENZIONALE

Con riferimento ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio e ai contratti di fideiussione di cui è causa:

3.a) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dei contratti di conto corrente di cui è causa e dei rapporti ad essi collegati o di singole clausole contrattuali, nonché di ogni successiva modifica e/o variazione delle stesse,

3.b) ACCERTARE E DICHIARARE l'ammontare dell'esatto dare/avere tra le parti e CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore degli attori opponenti di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., agli interessi ex art. 1284, IV Gomma, c.c. dal dovuto al saldo, agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;

IN OGNI CASO

4.a) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente alla determinazione degli interessi debitori e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali applicati ai rapporti in esame;

4.b) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatocismo - di interessi, cms, competenze, spese ed oneri e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;

4.c) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale, e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;

4.d) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per interessi applicati sulla differenza in "giorni valuta" tra la data di esecuzione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché relativamente agli addebiti di ogni e qualsivoglia spesa e competenza applicata dalla Banca in difetto di valida pattuizione e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;

4 e) DETERMINARE il Costo Effettivo Annuo relativo agli impugnati rapporti bancari, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.);

4.f) ACCERTARE e DICHIARARE, previa verifica del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 106, perché eccedente il cd tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, ed in ogni caso perché usurari ex art. 644 c.p., con l'effetto che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. nessuna applicazione di interessi vi dovrà essere nei rapporti di cui è causa;

4.g) ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile dei rapporti dedotti in causa in regime: i) di saggio legale di interesse vigente nel tempo o saggio TUB - salvo quanto esposto al punto 4i -, ii) senza alcuna capitalizzazione - né di interessi, né di commissioni sul massimo scoperto, né di spese e oneri vari -, iii) con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenute spese e/o competenze a qualsiasi titolo pretese e di non convenuti interessi computati sulla differenza in "giorni valuta" tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; e per l'effetto CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore degli attori oppositori di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;

5) ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o estinzione delle fideiussioni allegata dalla Banca per tutte le censure svolte in atti, fatta salva in ogni caso la legittimità del rilievo officioso del Giudice di cause diverse di nullità rispetto a quelle dedotte, con ogni conseguente pronuncia ed effetto circa l'inapplicabilità degli obblighi da essa scaturenti a carico degli attori oppositori a far data dalla sottoscrizione della stessa;

6) ACCERTARE e DICHIARARE il grave inadempimento posto in essere dalla Banca nell'esecuzione dei contratti di cui è causa e l'illegittimità del recesso comunicato in data 28/07/2015 e della relativa segnalazione a sofferenza, e per l'effetto CONDANNARE la convenuta al risarcimento in favore degli attori oppositori di tutti i danni cagionati, con riserva di esatta quantificazione, oppure determinati in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;

7) ACCERTARE e DICHIARARE l'illecita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata dalla Banca, e per l'effetto ORDINARE, anche in via d'urgenza, alla Banca di cancellare il nominativo degli oppositori quali soggetti "a sofferenza" e ciò presso la Centrale Rischi Interbancaria tenuta dalla Banca d'Italia, nonché da ogni altro data base di informazioni creditizie quale, a titolo esemplificativo, la CRIF; e per l'ulteriore effetto CONDANNARE la Banca al risarcimento in favore degli attori oppositori di tutti i danni cagionati, con riserva di esatta quantificazione, oppure determinati in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;

8) **DISPORRE IN OGNI CASO** la compensazione ex artt. 1241 e ss e 1247 c.c. di tutte le somme che verranno accertate essere dovute alla Banca con quanto riconosciuto in favore degli attori opponenti per le causali esposte in narrativa;

9) **ACCERTARE e DICHIARARE** la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2874 c.c., e per l'effetto **ORDINARE** la riduzione dell'ipoteca iscritta dalla Banca sui beni di proprietà degli attori opponenti nella misura ritenuta di legge, il tutto a spese della Banca;

10) con vittoria di competenze e spese generali di causa".

1.2 La convenuta opposta **BANCA** (come sopra rappresentata), nel costituirsi all'udienza del 22 luglio 2016, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e, comunque, per la condanna degli attori opponenti, in solido fra loro, a corrisponderle la somma ingiunta.

1.3 Su concorde istanza delle parti, il processo è stato differito al 21 ottobre 2016, onde accordare termine per una compiuta disamina della costituzione ad opera dell'istituto di credito nonché al fine di consentire la produzione dei documenti richiesti in originale.

1.4 All'udienza del 21 ottobre 2016 la legale della convenuta opposta ha dichiarato di essere in possesso dei predetti originali, offrendosi di esibirli al Giudice, mentre il procuratore degli attori opponenti ha dato atto che con sentenza n. 165 del 25 luglio 2016 il Tribunale di Padova aveva dichiarato il fallimento della debitrice principale **SOCIETA'** e dei soci di essa signori (**SOCIO**) e (**SOCIO**), di talché il Giudice ha dichiarato l'interruzione del procedimento.

1.5 Con ricorso depositato il 19 gennaio 2017 i **FIDEIUSSORI** hanno riassunto il processo nei confronti di **BANCA** (in seguito anche solo convenuta opposta o banca), del Fallimento **SOCIETA'** e dei Fallimenti dei **SOCI**.

1.6 Nella dichiarata contumacia dei predetti Fallimenti, avendo con note allegate al verbale d'udienza del 4 maggio 2018 **FIDEJUSSORE** e **FIDEJUSSORE** rinunciato al disconoscimento inizialmente operato, il Giudice ha autorizzato l'**AVVOCATO** al ritiro degli originali, nel frattempo custoditi all'interno della cassaforte del Tribunale.

1.7 È stata, quindi, espletata Ctu, affidata al dr (**OMISSIS**).

1.8 Indi, all'udienza del 10 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, appare anzitutto utile seguire, per ragioni sistematiche, l'ordine delle questioni riportato dalla difesa dei signori **FIDEJUSSORE** e **FIDEJUSSORE** negli scritti finali.

Va, pertanto, esaminata, per essere respinta in quanto infondata, l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, con rigetto, altresì, di ogni richiesta che da essa gli attori opponenti intendono far discendere.

Secondo quanto emerge, in particolare, dalla lettura della citazione introduttiva, gli stessi attori opponenti hanno "contestato la competenza del Tribunale di Pordenone a conoscere della presente controversia", "per violazione della normativa di cui al c.d. Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 206/2005" ed "in ogni caso per violazione degli artt. 18 e ss. c.p.c.", deducendo essere "competente in via esclusiva il Tribunale di Padova", quale "giudice del luogo in cui ha sede la **SOCIETA'** quale microimpresa", come definita dall'art. 16 lett. d bis).

D. lgs. 206/2005 - come modificato dalla L. 27/2012 - c. d. Codice del Consumo" e quale giudice del luogo "in cui hanno la residenza tutti i soggetti garanti quali privati consumatori", ovvero "in subordine il Tribunale di Parma".

Non risultano, in primo luogo, fondate le ragioni esposte dagli attori oppositori nel sostenere che si debba applicare il Codice del Consumo per la determinazione dell'Autorità competente per territorio.

Invero, il citato Codice, dopo aver definito nel summenzionato art. 18 la microimpresa, prevede (vedasi il successivo art. 19) una specifica applicazione ed equiparazione di essa al consumatore in ben definiti contesti, che nulla hanno, tuttavia, a che vedere con la competenza per territorio; la legge n. 27/2012 ha, difatti, introdotto la figura della microimpresa fra i soggetti tutelati esclusivamente in materia di pubblicità ingannevole o comparativa, nonché in relazione alle pratiche commerciali scorrette, così come definite dal Codice del Consumo. Di qui l'inconsistenza del rilievo.

Parimenti infondato è il rilievo afferente (per quanto ancora qui rileva) la residenza dei signori **(FIDEJUSSORE)** e **(FIDEJUSSORE)** perché essi, quantomeno per la linea di credito sub g del ricorso per decreto ingiuntivo, avevano pattuito con la banca, con clausola sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del foro di Pordenone (vedasi il documento 28 del fascicolo monitorio), competenza utilmente invocabile anche per le altre domande proposte contro la stessa parte; dirimente appare, in ogni caso, la circostanza che deve trovare applicazione la regola di attrazione al foro del rapporto principale, sancita dall'art. 31 c.p.c. e da individuarsi in Pordenone (anche) ai sensi dell'art. 5 c.p.c..

Deve, infatti, escludersi la natura di contratto di garanzia c. d. autonoma delle varie fideiussioni allegate dalla banca, attesa la totale genericità della allegazione degli attori oppositori i quali, sul punto, non hanno svolto nei loro scritti alcuna specificazione meritevole idonea a supportare siffatta allegazione.

2.2 Come si è sopra accennato, il presente processo vede ora quali parti in causa unicamente **(FIDEJUSSORE)** e **(FIDEJUSSORE)** da un lato e **BANCA** dall'altro lato, avendo, peraltro, la banca concluso in via definitiva per la declaratoria di improcedibilità, nella presente sede, di ogni domanda originariamente svolta contro le restanti parti, frattanto dichiarate fallite e nel prosieguo della lite rimaste contumaci.

Continuando, allora, a seguire l'ordine delle questioni riportato dalla difesa dei summenzionati garanti negli scritti finali, va analogamente rigettata la domanda relativa alla nullità delle prestate fideiussioni.

Sotto il profilo, infatti, della riproduzione dello "schema di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI a marzo 2003, schema ... censurato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 sulla concorrenza" (così testualmente in citazione), anche a voler tacere sul fatto che la dedotta violazione al più potrebbe dar luogo solamente ad azione di risarcimento danni da parte del cliente, va, in definitiva, osservato che gli attori oppositori non hanno allegato alcun elemento dal quale possa desumersi che, in difetto della valida pattuizione delle clausole oggi censurate, i contratti non sarebbero stati stipulati a norma dell'art. 1419 c.c., di talché la relativa domanda dev'essere ritenuta infondata.

Inoltre, **(FIDEJUSSORE)** e **(FIDEJUSSORE)** non hanno dimostrato che il negozio che forma il titolo della domanda azionata in via monitoria sia frutto di intesa dominante perdurante alla data di stipulazione dei relativi contratti, conclusi circa 10 anni dopo

l'adozione dello schema ABI rispetto al quale è stato adottato il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, non avendo, infatti, allegato né provato la perdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito e, quindi, l'attualità della intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato, non potendosi desumere la prova di tale fatto dai soli contratti versati in atti.

Benché la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione abbia confermato con la sentenza n. 13846 del 22 maggio 2019 che l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 costituisca prova privilegiata circa l'esistenza di intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l'inserimento nei contratti di fideiussione omnibus stipulati in ambito bancario di clausole contrattuali analoghe a quelle inserite nelle fideiussioni titolo della domanda monitoria, manca, in ogni caso, la dimostrazione, nell'ambito del presente giudizio, del fatto che la presenza di clausole di analogo tenore nei contratti costituenti il suddetto titolo sia lo sbocco di quella specifica intesa anticoncorrenziale.

La produzione dei soli contratti contenenti clausole analoghe non consente, difatti, di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla Banca d'Italia piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.

Vengono, per l'effetto, travolti anche i restanti profili indicati negli scritti finali (per tutti, violazione degli artt. 1346 e ss. c.c.), che dalla superiore, ma qui esclusa, nullità di fatto muovono.

2.3 Nel merito l'opposizione proposta da **(FIDEJUSSORE)** e **(FIDEJUSSORE)** va accolta nei soli ed assai contenuti limiti di seguiti illustrati.

Vanno, allo scopo, valorizzate nella presente sede le condivisibili risultanze della Ctu, in quanto congruamente motivate e frutto dell'approfondito contraddittorio instaurato dall'esperto nominato da questo Giudice con i consulenti delle parti.

Andando più nel dettaglio, il dr. **(OMISSIS)** ha accertato quanto segue. In relazione al "Conto corrente (omissis):

- Cms: non sono state addebitate dall'istituto di credito;
- spese connesse al fido addebitate dall'istituto di credito per euro 2.398,58: dovute in quanto pattuite;
- spese generiche addebitate dall'istituto di credito per euro 375,70. dovute in quanto pattuite;
- ricalcolo per anatocismo: non effettuato in quanto la capitalizzazione degli interessi risulta legittima.
- ricalcolo per *ius variandi*. emerge una differenza a favore del correntista per euro 22,82.
- Il TEG calcolato con la formula della Banca d'Italia supera il tasso soglia in nr 3 trimestri ed il ricalcolo per usura ammonta ad euro 144,38 a favore dell'istituto di credito (di cui euro 633,83 a titolo di interessi ed euro 489,45 a titolo di spese connesse al fido non dovute).
- Il TAEG calcolato con la formula aderente alla legge 108/96 supera il tasso soglia in nr 5 trimestri ed il ricalcolo per usura ammonta ad euro 1.029,20 a favore del correntista (di cui euro 244,93 a titolo di interessi ed euro 1.274,13 a titolo di spese connesse al fido non dovute).

Tenuto conto del saldo negativo di euro 12.802,39 al 09/10/2015 del conto corrente", il Ctu "ha proceduto ad accertare i rapporti dare/avere fra le parti applicando alla differenza tra il credito vantato dalla banca ed il credito vantato dal correntista a seguito dei ricalcoli effettuati, applicando i tassi legali via via in vigore.

Il saldo dare/avere ricalcolato, nell' ipotesi del calcolo dell'usura con la formula della Banca d'Italia, tenuto conto delle condizioni di cui sopra, ammonta, comprensivo degli interessi maturati sino alla data della presente relazione, ad euro 13.032,97 in favore dell'istituto di credito, così ripartiti:

- euro 12.923,95 di quota capitale;
- euro 109,02 di interessi maturati.

Il saldo dare/avere ricalcolato, nell'ipotesi del calcolo dell'usura con la formula aderente alla legge 108/96, tenuto conto delle condizioni esposte ammonta, comprensivo degli interessi maturati sino alla data della presente relazione, ad euro 11.849,49 a favore dell'istituto di credito, così ripartiti:

- euro 11.750,37 di quota capitale,
- euro 99,12 di interessi maturati".

In relazione al conto corrente (omissis):

- Cms non sono state addebitate dall'istituto di credito,
- spese connesse al fido addebitate dall'istituto di credito per euro 16.982,28: dovute in quanto pattuite;
- spese generiche addebitate dall'istituto di credito per euro 316,97: dovute in quanto pattuite;
- ricalco per anatocismo: non è stato effettuato in quanto la capitalizzazione degli interessi risulta legittima.

- per quanto riguarda l'usura, il MEG calcolato sia con formula di Banca d'Italia, che con la formula conforme alla legge 108/96 non supera il tasso soglia in alcun trimestre (v quando già esposto a pagina 14 e seguenti della presente relazione).

Tenuto conto del saldo negativo di euro 143.672,02 al 27/07/2015 del conto corrente, lo scrivente ha proceduto ad accertare i rapporti dare/avere fra le parti applicando alla differenza tra il credito vantato dalla banca ed il credito vantato dal correntista (pari a zero a seguito dei ricalcoli effettuati) applicando i tassi legali via via in vigore.

Il saldo dare/avere ricalcolato, tenuto conto delle condizioni di cui sopra, ammonta, comprensivo degli interessi maturati sino alla data della presente relazione, ad euro 145.029,62 in favore dell'istituto di credito, così ripartiti:

- euro 143.672,02 di quota capitale;
- euro 1.357,60 di interessi maturati".

In relazione al conto corrente (omissis):

- Cms non sono state addebitate dall'istituto di credito;
- spese connesse al fido: addebitate dall'istituto di credito per euro 135,00: dovute in quanto pattuite;
- spese generiche addebitate dall'istituto di credito per euro 136,80: dovute in quanto pattuite;
- il ricalco per anatocismo non è stato effettuato in quanto la capitalizzazione degli interessi risulta legittima.

- per quanto riguarda l'usura, il MEG, calcolato sia con formula di Banca d'Italia che con la formula conforme alla legge 108/96, non supera il tasso soglia in alcun trimestre, (v. quanto già esposto a pagina 15 e seguenti della presente relazione).

Tenuto conto del saldo negativo di euro 277,56 al 09/10/2015 del conto corrente, lo scrivente ha proceduto ad accertare i rapporti dare/avere fra le parti applicando alla differenza tra il credito vantato dalla banca ed il credito vantato dal correntista, pari a zero a seguito dei ricalcoli effettuati, applicando i tassi legali via via in vigore.

Il saldo dare/avere ricalcolato, tenuto conto delle condizioni di cui sopra, ammonta, comprensivo degli interessi maturati sino alla data della presente relazione, ad euro 279,90 a favore dell'istituto di credito, così ripartiti:

- euro 277,56 di quota capitale;
- euro 2,34 di interessi maturati"

In relazione al conto corrente (omissis):

- Cms. non sono state addebitate dall'istituto di credito;
- spese connesse al fido: non sono state addebitate dall'istituto di credito;
- spese generiche: non sono state addebitate dall'istituto di credito;
- ricalcolo per anatocismo: non è stato effettuato in quanto la capitalizzazione degli interessi risulta legittima;
- per quanto riguarda l'usura, il TAEG, calcolato sia con formula di Banca d'Italia che con la formula conforme alla legge 108/96, non supera il tasso soglia in alcun trimestre, (v. quanto già descritto a pagina 17 e seguenti della presente relazione).

Tenuto conto del saldo negativo di euro 418,99 al 09/10/2015 del conto corrente, lo scrivente ha proceduto ad accertare i rapporti dare/avere fra le parti applicando alla differenza tra il credito vantato dalla banca ed il credito vantato dal correntista, pari a zero a seguito dei ricalcoli effettuati, applicando i tassi legali via via in vigore.

Il saldo dare/avere ricalcolato, tenuto conto delle condizioni di cui sopra, ammonta, comprensivo degli interessi maturati sino alla data della presente relazione, ad euro 422,52 a favore dell'istituto di credito, così ripartiti:

- euro 418,99 di quota capitale.

In relazione al conto corrente (omissis):

- Cms: non sono state addebitate dall'istituto di credito;
- spese connesse al fido addebitate dall'istituto di credito per euro 1.001,78: non dovute in quanto non pattuite e ricalcolo interessi a condizione banca per euro 111,66 per un totale di euro 1.113,44;
- spese generiche: non sono state addebitate dall'istituto di credito;
- ricalcolo per anatocismo: non è stato effettuato in quanto la capitalizzazione degli interessi risulta legittima.
- per quanto riguarda l'usura, il TAEG calcolato sia con formula di Banca d'Italia che con la formula conforme alla legge 108/96 non supera il tasso soglia in alcun trimestre (v. quanto già descritto a pagina 18 e seguenti della presente relazione).

Tenuto conto del saldo negativo di euro 6.487,84 al 27.07.2015 del conto corrente, lo scrivente ha proceduto ad accertare i rapporti dare/avere fra le parti applicando alla differenza tra il credito vantato dalla banca ed il credito vantato dal correntista a seguito dei ricalcoli effettuati, applicando i tassi legali via via in vigore.

Il saldo dare/avere ricalcolato, tenuto conto delle condizioni di cui sopra, ammonta, comprensivo degli interessi maturati sino alla data della presente relazione, ad euro 5.425,18 a favore dell'istituto di credito, così ripartiti:

- euro 5.374,40 di quota capitale;
- euro 50,78 di interessi maturati".

In conclusione, il dr. (OMISSIS) ha accertato:

- "Totale complessivo in favore dell'istituto di credito, comprensivo di tutti i conti correnti oggetto del presente elaborato, con usura calcolata con formula Banca d'Italia, euro 164.190,20 di cui:
  - euro 162.666,92 di quota capitale;
- "Totale complessivo in favore dell'istituto di credito, comprensivo di tutti i conti correnti oggetto del presente elaborato, con usura calcolata con formula matematica finanziaria conforme alla L.108/96, euro 163.006,72 di cui:
  - euro 161.493,34 di quota capitale;
  - euro 1.513,38 di interessi maturati".

Non appaiono, invero, accoglibili le riserve ancora espresse dai fideiussori in terna di anatocismo, atteso che, come accertato dal Ctù, risulta indicata "la capitalizzazione trimestrale dare avere", vieppiù in ragione del fatto che deve escludersi l'immediata applicazione della novella di cui all'art. 120 TUB, la cui entrata in vigore appare necessariamente subordinata all'adozione di apposita delibera CICR.

Come pure non convince, in punto usura, la prospettata applicazione della formula matematica finanziaria conforme alla legge n. 108/96, apparendo corretto procedere, per ragioni di uniformità contabili, al calcolo del tasso annuo effettivo globale utilizzando le formule di Banca d'Italia (non comprensive, sino al 31 dicembre 2009, delle commissioni di massimo scoperto, le quali, peraltro, nella specie, neppure sono state addebitate, e con esclusione della indebita sommatoria di TAE e commissione disponibilità fondi).

Quanto, infine, al mutuo, valga osservare che, pur avendo la banca documentato l'erogazione della somma in conto corrente ed esposto un saldo passivo di € 138.429,92, non è stato dalla controparte dimostrato alcun ulteriore pagamento.

Per le stesse ragioni e, comunque, in assenza di ulteriori rilievi degni di nota, trova, infine, conferma la posta sub g) della domanda monitoria.

Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, dato atto della sopravvenuta improcedibilità di ogni domanda inizialmente proposta dalla banca contro i tre soggetti frattanto falliti e, comunque, revocato il decreto ingiuntivo n. xxxx/2015, condanna gli attori oppositori (**FIDEJUSSORE**) e (**FIDEJUSSORE**) a versare a **BANCA** € 164.190,20 per sorte capitale dei conti correnti di che trattasi ed interessi maturati ricalcolati alla data del 9 ottobre 2015, oltre interessi contrattuali successivamente maturati, € 138.429,92 (valuta 9 ottobre 2015) quale saldo passivo del mutuo in atti, anche in tal caso oltre interessi contrattuali successivamente maturati, ed €18.000,00 per la fideiussione di cui al punto g) della domanda monitoria, similmente oltre interessi contrattuali come da richiesta.

2.4 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli attori oppositori, a fronte della davvero minimale riduzione delle somme azionate dalla banca.

2.5 Vanno, per le medesime ragioni, posti a definitivo carico solidale di (**FIDEJUSSORE**) e (**FIDEJUSSORE**) anche le già liquidate spese di Ctù.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) dato atto della sopravvenuta improcedibilità di ogni domanda inizialmente proposta dalla convenuta opposta **BANCA** come in atti rappresentata, contro **SOCIETA' di (SOCIO) e (SOCIO)**, contro (SOCIO) e contro (SOCIO), frattanto dichiarati falliti, e revocato il decreto ingiuntivo n. xxxx/2015, condanna gli attori oppositori (**FIDEJUSSORE**) e (**FIDEJUSSORE**), in solido, a versare alla suddetta **BANCA** € 320.620,12 complessivi per i titoli meglio indicati in motivazione, oltre interessi contrattuali successivamente maturati;
- 2) condanna gli attori oppositori (**FIDEJUSSORE**) e (**FIDEJUSSORE**), in via fra di loro solidale, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta **BANCA**, che liquida in € 13.430,00 per compenso ed € 12,00 per spese imponibili, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge;
- 3) pone a definitivo e solidale carico degli attori oppositori (**FIDEJUSSORE**) e (**FIDEJUSSORE**) le già liquidate spese di Ctù.

Così deciso in Pordenone il 21 dicembre 2020.

## Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS